

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

(2011/458/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾ («l'accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.
- (2) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽³⁾, (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ⁽⁴⁾, e (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci ⁽⁵⁾, che sono attualmente integrati nell'accordo SEE.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE.

(5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XIII dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI

⁽¹⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

PROGETTO DI
DECISIONE N. .../2011 DEL COMITATO MISTO SEE
del ...
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, («l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. ... del ... ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽³⁾, (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ⁽⁴⁾, e (CEE) n. 2409/92 del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci ⁽⁵⁾, che sono integrati nell'accordo.
- (4) L'allegato III dell'accordo dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

- 1) il punto 64a è sostituito dal seguente:

«64a **32008 R 1008**: Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 4, lettera f), il testo “, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;” è sostituito dal seguente:

“, Tuttavia, le licenze di esercizio aventi effetti giuridici nell'intero SEE possono essere concesse sulla base di deroghe a tale condizione previste negli accordi con i paesi terzi di cui la Comunità o uno o più Stati EFTA sono parti, purché il Comitato misto SEE adotti una decisione in tal senso.”;

- b) all'articolo 16, paragrafo 9, secondo comma, è aggiunto il testo seguente:

“, nonché gli aeroporti regionali islandesi e le quattro contee più settentrionali della Norvegia.”;

- 2) il punto 65 è soppresso;

- 3) il punto 66b è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1008/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari
del Comitato misto SEE

⁽¹⁾ GU L ...

⁽²⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

^(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]